

## IL RETTORE

**VISTO** il d.lgs. n. 368 del 17/08/1999, pubblicato in G.U. n. 250 del 23/10/1999 di attuazione della direttiva n. 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproci riconoscimenti dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;

**VISTO** il Regolamento didattico di Ateneo emanato con D.R. 3676/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Decreto Ministeriale 6 Marzo 2006, n. 172 "Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione in medicina", pubblicato sulla G.U. 109 del 12 Maggio 2006;

**VISTO** il D.R. n. 949 del 06.04.2009 con il quale è stato emanato il bando di concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alle Scuole di Specializzazione dell'area medica di questo Ateneo di tipologia e durata conforme alle normative dell'Unione Europea - **anno accademico 2008/2009** - ed in particolare gli artt. 12 e 19 relativi rispettivamente alla nomina della Commissione giudicatrice ed all'immatricolazione dei vincitori;

**VISTA** la nota prot. n. 2031 dell'08.05.2009 con la quale il MIUR - nell'evidenziare l'opportunità di inserire nel bando di concorso per l'ammissione alle Scuole di Specializzazione dell'area medica il disposto dell'art. 6, comma 2, della Legge n. 398/89, per il quale "Chi ha usufruito di una borsa di studio non può usufruirne una seconda volta allo stesso titolo" - ha precisato che chi ha già intrapreso un corso di studi non può interromperlo per iniziare la stessa Scuola di Specializzazione con il nuovo ordinamento;

**PRESO ATTO** che nella predetta nota sono state, altresì, trasmesse delle indicazioni, elaborate da un gruppo di esperti, per le Scuole di specializzazione mediche non federate al fine di consentire, per il corrente anno accademico, una idonea organizzazione del concorso e della direzione delle singole scuole;

**RITENUTO** pertanto, di dover procedere ad una integrazione del bando di concorso in questione relativamente alla nomina della Commissione esaminatrice (art. 12) ed all'immatricolazione dei vincitori (art. 19);

## DECRETA

1. Per i motivi di cui alle premesse:

a) L'art. 19 del D.R. n. 949 del 06.04.2009 è integrato come di seguito riportato:

In considerazione del disposto dell'art. 6, comma 2, della Legge n. 398/89 "Chi ha usufruito di una borsa di studio non può usufruirne una seconda volta allo stesso titolo"; pertanto coloro i quali sono già iscritti ad una scuola di specializzazione conforme per tipologia e durata alle norme dell'UE non possono rinunciare alla frequenza della stessa per iscriversi, per il corrente anno accademico, alla stessa Scuola di Specializzazione attivata secondo il nuovo ordinamento didattico (D.M. 01.08.05).

b) L'art. 12 del D.R. n. 949 del 06.04.2009 è integrato come di seguito riportato:

Limitatamente alle Scuole di Specializzazione mediche non federate la commissione giudicatrice del concorso è costituita con Decreto rettorale, su proposta della Facoltà. La Commissione è composta da n. 5 componenti fra cui il Coordinatore del Comitato ordinatore che la presiede, quale responsabile della direzione della scuola medesima.

2. Il presente decreto sarà pubblicato presso l'albo dell'Ufficio Esami di Stato e Scuole di Specializzazione, quale notifica ufficiale agli interessati e successivamente sul sito web di Ateneo.

3. Avverso il contenuto del presente decreto è ammesso ricorso al TAR Campania entro 60 gg. dalla pubblicazione dello stesso

Caserta, 13 Maggio 2009

**F.to IL RETTORE  
(Prof. Francesco ROSSI)**